
Cose in custodia: presunzione ed onere probatorio

L'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità, che può essere vinta da qualsiasi prova contraria: e questa prova contraria, in virtù del principio della equivalenza delle fonti di prova e del libero convincimento del giudice, può essere costituito tanto da una prova storica (come la testimonianza o il documento), quando da una prova critica, come la presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c..

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.05.2019, n. 14480

...omissis...

1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2006 Pi.sss. (che decederà nelle more del giudizio, e la cui domanda sarà coltivata dall'erede Psss convenne dinanzi al Tribunale di Catania, sezione di Giarre, il condominio del fabbricato sito a sssss sostenendo che dalla condotta fognaria di proprietà comune del suddetto condominio erano fuoriuscite infiltrazioni di acque luride che avevano danneggiato il suo immobile sito a (sssss

3. Con sentenza n. 294/11 il Tribunale accolse la domanda e condannò il condominio a pagare l'attore la somma di Euro 16.865, oltre accessori.

La sentenza venne appellata dal condominio.

4. La Corte d'appello di Catania, con sentenza 14.1.2017 n. 61, accolse il gravame e rigettò la domanda proposta da Pi.Sa. nei confronti del condominio.

La Corte d'appello ritenne accertato che le infiltrazioni lamentate dall'attore provenissero da una condotta condominiale, ma ritenne altresì che i guasti alla condotta condominiale erano stati causati da lavori eseguiti dallo stesso attore, il cui fondo era attraversato dalla condotta condominiale.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da P.S.S., figlia di Pi.Sa..

Il condominio ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente, formalmente invocando il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha esaminato il gravame proposto dal condominio, in quanto esso sarebbe dovuto ritenere inammissibile, giacchè la procura alle liti venne conferita da un amministratore privo del mandato dell'assemblea. Aggiunge di avere sollevato la relativa questione nella memoria di replica depositata in grado di appello.

1.2. Il motivo - a prescindere da qualsiasi rilievo sulla sua corretta formulazione ed esposizione - è infondato, dal momento che risulta dagli atti come l'assemblea condominiale avesse conferito mandato all'amministratore a proporre appello con delibera del 24 ottobre 2011 (e quindi ben prima della definizione del giudizio di appello), allegata sub 3 al controricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta (senza inquadrare la censura in alcuno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c.) la violazione dell'art. 2051 c.c..

Nell'illustrazione del motivo si sostiene la tesi secondo cui la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. non può essere vinta da una prova presuntiva, ma solo da una prova storica.

2.2. Il motivo è manifestamente infondato.

L'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità, che può essere vinta da qualsiasi prova contraria: e questa prova contraria, in virtù del principio della equivalenza delle fonti di prova e del libero convincimento del giudice, può essere costituito tanto da una prova storica (come la testimonianza o il documento), quando da una prova critica, come la presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c..

3. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna ssssS. alla rifusione in favore del Condominio del fabbricato sito a (ssssss delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.S.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2019